

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

STATUTO

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 13.06.1991
modificato con successive deliberazioni consiliari:
n. 141 del 20.12.1991; n. 46 del 17/05/94; n. 105 del 07.08.1994; n. 17 del 24.02.2005,
e n. 49 del 30.09.2013.*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I *Profili Generali*

Articolo 1. Principi - Finalità - Funzioni

Articolo 2. Sviluppo dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

Articolo 3. Territorio

Articolo 4. Sede, Stemma e Gonfalone

CAPO II *Autonomia normativa*

Articolo 5. Autonomia normativa

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I *Partecipazione in generale*

Articolo 6. Principio della partecipazione. Bilancio partecipato

CAPO II
Partecipazione Politica

Articolo 7. Forme associative - Consulte di Settore - Consulte territoriali – Consulta stranieri

Articolo 8. Istanze, petizioni, proposte

Articolo 9. Consultazione popolare

Articolo 10. Referendum consultivo

Articolo 11. Referendum abrogativo

Articolo 12. Giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti.

Articolo 13. Azione popolare

Articolo 14. Difensore Civico.

CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo, accesso agli atti.

Articolo 15. Principi generali e partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale – Istruttoria Pubblica -

CAPO IV
L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

Articolo 16. Accesso agli atti ed alle informazioni

Articolo 17. Diritto di informazione

Articolo 18. Pubblicità legale degli atti comunali

Articolo 19. Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

Articolo 20. Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali.

TITOLO III GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Consiglio

- Articolo 21.** Il Consiglio
- Articolo 22.** Linee programmatiche di mandato
- Articolo 23.** Indirizzi per le nomine
- Articolo 24.** Regolamento del Consiglio – Gruppi consiliari
- Articolo 25.** Conferenza dei Capigruppo – Commissioni Consiliari
- Articolo 26.** Funzionamento del Consiglio
- Articolo 27.** Attribuzioni dei Consiglieri Comunali
- Articolo 28.** Consigliere Delegato
- Articolo 29.** Decadenza dei Consiglieri – Dimissioni
- Articolo 30.** Commissioni di controllo e garanzia
- Articolo 31.** Verifica di programma

CAPO II Sindaco e Giunta

- Articolo 32.** Sindaco.– Rappresentanza dell'Ente
- Articolo 33.** Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione
- Articolo 34.** Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Articolo 35.** La Giunta – Composizione
- Articolo 36.** La Giunta - Competenze

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I Forme di gestione

- Articolo 37.** Modalità di gestione
- Articolo 38.** Trasparenza nei servizi pubblici

CAPO II
Azienda Speciale

- Articolo 39.** Azienda speciale
- Articolo 40.** Statuto dell'azienda
- Articolo 41.** Consiglio di amministrazione

CAPO III
Istituzione

- Articolo 42.** Istituzione
- Articolo 43.** Convenzioni per l'esercizio di servizi sociali

CAPO IV
Altre forme

- Articolo 44.** Consorzi
- Articolo 45.** Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative – Accordi di Programma
- Articolo 46.** Società di capitali

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Articolo 47.** Rinvio
- Articolo 48.** Attribuzioni Funzioni Dirigenziali -Direttore Generale

TITOLO VI
FINANZA - CONTABILITA' – SANZIONI

- Articolo 49.** Caratteri del sistema contabile
- Articolo 50.** Autonomia impositiva
- Articolo 51.** Rinvio
- Articolo 52.** Sanzioni

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53. Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I Profili Generali

Articolo 1 - Principi - Finalità - Funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con il Comune per ragioni di dimora temporanea, di lavoro e di interessi localizzati sul territorio.
2. Il Comune ispira la sua azione ai principi di rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e alla promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale; **Assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.**
3. Il Comune riconosce che la gestione del territorio è affidata ai cittadini residenti che la esercitano nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge anche mediante gli istituti di partecipazione previsti dal presente statuto.
4. Il Comune, in conformità a quanto espresso dalla parte I della Costituzione della Repubblica "Diritti e doveri dei cittadini", garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza e l'uguaglianza di opportunità ad ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle esperienze e differenze culturali, religiose, etniche, di genere, anche in rapporto ai programmi e alle direttive della Unione Europea, alle Carte Universali dei Diritti e in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. In questo ambito, il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna.
5. Il Comune favorisce una diffusione dei servizi omogenea ed equilibrata sul territorio; favorisce la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale; persegue la finalità di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione; promuove e favorisce lo sviluppo economico del territorio comunale; promuove e favorisce lo sviluppo della cultura e dell'istruzione; promuove e favorisce il coordinamento dell'azione dei soggetti pubblici e collettivi operanti sul territorio; promuove e cura la tutela degli interessi diffusi.
6. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della

verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità. In particolare nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali in materie di assistenza dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate promuove accordi di programma finalizzati al coordinamento degli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

7. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione provinciale e regionale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.
8. Il Comune riconosce la peculiare importanza dell'associazionismo culturale sportivo e ricreativo, in collaborazione con il quale esercita le funzioni attribuite a livello locale
9. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.
10. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, con particolare riguardo al volontariato che opera a fini solidaristici; promuove la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Adegua l'azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione, tiene conto e valorizza, nella programmazione e nella gestione delle proprie attività, l'apporto degli organismi di volontariato e delle associazioni.
11. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.
12. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa.
13. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2 - Sviluppo dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

1. Il Comune ispira la propria attività di amicizia e solidarietà tra i popoli ai principi della pace, dell'uguaglianza, della giustizia, della democrazia, valorizzando le peculiarità ideali, culturali, politiche, religiose del proprio territorio, che traggono origine dalla storia della civiltà locale, dalle vicende della Resistenza e lotta di Liberazione e del periodo della Repubblica, e che verranno sviluppate in una prospettiva di fratellanza e di collaborazione tra i cittadini dell'Europa e del mondo.
2. Nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Costituzione Europea nella prospettiva del consolidamento di un'Europa politicamente ed economicamente

unita in conformità alla dichiarazione del Comune di Argelato “*Zona libera da armi nucleari*”, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali italiani e di altri Paesi. Tali rapporti possono concretizzarsi anche mediante forme di gemellaggio. Allo scopo potrà destinare una quota non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del proprio bilancio di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. (Art.19 comma 1bis D.L.8/93 convertito. in legge n. 68/93).

Articolo 3 - Territorio

1. Il Comune di Argelato comprende la parte del suolo nazionale delimitato dalla legislazione vigente.
2. Il territorio di cui sopra comprende:
 - a) Argelato, capoluogo;
 - b) frazione di Casadio;
 - c) frazione di Funo;
 - d) frazione di Volta Reno.

Articolo 4 - Sede, Stemma e Gonfalone

1. La sede del Comune è situata nel Capoluogo. Il Consiglio e la Giunta Comunale possono riunirsi anche in sede diversa da quella del Capoluogo.
2. Lo Stemma del Comune è quello concesso con R.D. del 26 gennaio 1930 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 27 gennaio 1930.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disposto dal Sindaco nel rispetto delle vigenti leggi, ed implica la piena adesione dell'Ente agli scopi delle manifestazioni stesse. Pertanto per l'invio deve essere valutata la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi.

CAPO II **Autonomia normativa**

Art. 5 - Autonomia normativa

1. Nell'ambito dell'autonomia normativa attribuita dalla legge, i regolamenti si adeguano ai principi in materia organizzativa contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

2. Del principio di cui al comma precedente si tiene conto ai fini della modifica o revisione dei regolamenti vigenti.
3. Fino all'adozione dei regolamenti relativi allo svolgimento e alla gestione delle funzioni del comune , si applicano le vigenti norme statali e regionali;
4. Il Comune, nell'ambito della potestà normativa in materia tributaria, conforma la propria azione ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza, dettati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente.
5. Fatte salve le forme di pubblicità legale dei regolamenti , essi possono essere oggetto di pubblicazione permanente nel sito telematico del comune o della corrispondente associazione intercomunale.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione in generale

Articolo 6 - Principio della partecipazione. Bilancio partecipato

1. Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto e dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e una informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. Gli istituti della partecipazione sono disciplinati da apposite norme regolamentari.
4. Il Comune promuove l'adozione di forme di Bilancio partecipato da parte della popolazione residente. Esso si realizza attraverso assemblee e incontri aperti in cui la popolazione formula indicazioni dove e come investire le risorse del Comune. Il Consiglio Comunale con atto deliberativo può determinare annualmente e in tempo utile per consentire alle assemblee popolari di riunirsi e di esprimersi prima del bilancio di previsione (da approvare, ordinariamente, entro il 31 dicembre di ogni anno) una quota percentuale delle previsioni di bilancio dell'anno successivo su cui le assemblee

potranno formulare indicazioni.

CAPO II **Partecipazione Politica**

Articolo 7 - Forme associative – Consulte di Settore - Consulte territoriali – Consulta stranieri

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative e di volontariato , con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati con le modalità del Regolamento ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio Comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla amministrazione comunale.
3. Le forme associative e di volontariato di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 8 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 9.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire Consulte di settore o territoriali secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità. Il Regolamento dovrà prevedere le modalità di svolgimento della consultazione.
5. Il Comune, in coerenza con le vigenti disposizioni statali e regionali, riconosce che la popolazione, quale suo elemento costitutivo , è composta di tutti coloro che vivono, lavorano e abitano nel territorio di riferimento Al fine di promuovere una reale integrazione dei cittadini stranieri, siano essi apolidi o extracomunitari può istituire, in forma singola o associata, la Consulta degli stranieri, cui possono farne parte i titolari di carta di soggiorno, con compiti consultivi e propositivi dell'azione di governo locale.

Articolo 8 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini hanno diritto di presentare agli organi comunali istanze, petizioni o

proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi in materia comunale. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

2. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta:
 - a) la forma scritta;
 - b) l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione;
 - c) la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare;
 - d) la valutazione dei mezzi e delle spese presunte che l'intervento proposto comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento stabilisce i modi di individuazione dei proponenti, le forme di inizio del procedimento per la formazione della proposta e le condizioni per l'ammissibilità delle proposte, anche fissando limiti temporali al procedimento di formazione delle proposte e limiti numerici minimi di adesione di cittadini alle proposte stesse. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso, la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve formulare una proposta circa la possibilità di copertura delle spese.
3. La proposta è sottoscritta da almeno 100 cittadini di età superiore ai 16 anni.
4. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui il Consiglio o la Giunta per ragioni di urgenza o di funzionalità dei loro lavori abbiano deciso un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'art.49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali
7. L'istanza sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.
8. La petizione, sottoscritta da almeno 30 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
9. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito dell'istanza della

petizione o proposta chiarendo le ragioni per le quali le stesse sono accolte o respinte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare ai Capigruppo l'elenco di quelle respinte.

Articolo 9 - Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale, o da un numero di cittadini residenti non inferiore al 10 per cento dei cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Qualora la consultazione riguardi la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al 51 per cento degli aventi diritto.
5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti da regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
6. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale.

Articolo 10 Referendum

1. Il Sindaco indice Referendum consultivo o abrogativo nelle materie di esclusiva competenza comunale:
 - a) quando lo richieda il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti

- b) quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La richiesta popolare di referendum sia abrogativo che consultivo deve essere presentata presso la Segreteria del Comune da un Comitato Promotore composto da almeno 30 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
 3. Nella richiesta, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum e, in caso di referendum abrogativo, il regolamento di cui si propone l'abrogazione, con la formula. <<volete che sia abrogato il regolamento>>. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli del regolamento deve essere trascritto il testo dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
 4. Il quesito sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva, operata dall'ufficio di ragioneria delle maggiori spese o delle maggiori entrate conseguenti, a regime, dall'adozione del provvedimento oggetto della consultazione.
 5. Prima della raccolta delle firme la proposta di referendum viene sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato dei Garanti nominati dal Consiglio Comunale composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa. Il Comitato dei Garanti si esprime entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
 6. Sulla scorta del giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti il Consiglio Comunale delibera la ammissibilità, preventivamente alla raccolta delle firme, entro 40 giorni dalla presentazione del parere motivato del Comitato dei garanti. Il Consiglio Comunale può motivatamente discostarsi dal parere del Comitato dei garanti, unicamente per ragioni di legittimità, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
 7. Le firme vengono raccolte, entro tre mesi dalla deliberazione di ammissibilità del Consiglio Comunale di cui al precedente comma, su appositi moduli vidimati dal Settore Servizi Amministrativi, cui viene allegato il certificato elettorale dei sottoscrittori.
 8. Dopo la raccolta, i moduli contenenti le firme autenticate nelle forme di legge, cui sono allegati i certificati elettorali dei firmanti, vengono depositati presso il Comitato dei Garanti, che esamina la richiesta di referendum e la regolarità delle firme depositate e si pronuncia entro 30 giorni.
 9. il Sindaco indice con proprio atto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori che non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
 10. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli

aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente all'abrogazione la metà più uno dei votanti.

11. Con Regolamento vengono determinati i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente ad oggetto la proposta sottoposta a referendum. L'abrogazione e la proposta referendaria hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato all'Albo Pretorio.

Articolo 11 Materie escluse da consultazioni referendarie

1. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento di contabilità;
- c) i regolamenti in materia di entrate e a contenuto finanziario;
- d) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- e) il regolamento sul consiglio comunale;
- f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- g) il Bilancio preventivo e il Conto Consuntivo;
- h) i provvedimenti concernenti tariffe e tributi;
- i) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso società, istituzioni o altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- j) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze etniche o religiose;
- k) gli oggetti sui quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge salvo che la consultazione referendaria si svolga prima che scadano i termini di legge entro cui il consiglio è chiamato a deliberare;
- l) i provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di immobili e le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
- m) il programma di mandato e gli altri atti di natura programmatica di cui all'art. 42 /2° comma lett. b) del T.U.E.L..

Art. 12 - Giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti subito dopo la sua entrata in carica. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi di governo del Comune.

2. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito;
- e) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.

3. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.

Art. 13 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

Articolo 14 - Difensore Civico

- 1. Qualora l'Amministrazione intenda attivare sul territorio le funzioni del difensore civico comunale esse potranno essere attribuite nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo, accesso agli atti

Articolo 15 - Principi generali e partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale - Istruttoria Pubblica

- 1. Fermo quanto disposto dalle leggi vigenti e salvo quanto specificatamente disposto dai successivi commi, il Consiglio e la Giunta Comunale possono stabilire di volta in volta di attuare forme di partecipazione ai procedimenti per l'emanazione degli atti di loro competenza, nella forma della pubblicazione di proposte di deliberazione o progetti per la raccolta di osservazioni scritte o nella forma di apposite audizioni, determinando di volta in volta i soggetti ammessi alla partecipazione, le modalità ed i termini di essa.
- 2. Salvo specifiche ragioni di urgenza da indicarsi nelle deliberazioni, ai fini della formazione delle proposte di piani e di programmi di opere, l'Amministrazione promuove

la partecipazione degli utenti e delle categorie interessate mediante apposite riunioni o assemblee aperte; di norma tali forme di partecipazione sono attuate per i piani regolatori generali, i piani per il commercio, i piani di arredo urbano, i piani per l'edilizia scolastica.

3. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da **istruttoria pubblica**. Sull'indizione dell'Istruttoria Pubblica decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di 1/6 dei consiglieri comunali. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 300 soggetti di cui al precedente articolo 9.
4. L'Istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio cui possono partecipare, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
5. Per le modalità della raccolta delle firme si fa riferimento alla disciplina della consultazione popolare.
6. Salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
 - a) essere ascoltati, se lo richiedono, dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini che già non siano in possesso dell'Amministrazione.
7. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
8. Ai fini di cui al presente titolo ed agli altri di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, è responsabile del procedimento il responsabile di settore competente per materia, salve le disposizioni del Regolamento sui procedimenti amministrativi e le diverse indicazioni che il Sindaco comunichi all'interessato, anche nel corso del procedimento stesso. Qualora gli interessati siano ascoltati direttamente dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato e competente per materia, gli adempimenti di cui al precedente quarto comma, lettera a) si intendono assolti con la trasmissione da parte di essi al responsabile del procedimento di comunicazione scritta contenente l'attestazione di aver udito l'interessato, l'indicazione sommaria di quanto esposto dall'interessato e le eventuali considerazioni e valutazioni ritenute opportune.

CAPO IV

L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

Articolo 16 - Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate con il “Regolamento sul Diritto di Accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali”, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, sono quelli che esprimono la determinazione definitiva dell'ufficio competente ad emanare l'atto od a formulare la proposta agli organi competenti;
 - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
 - c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.
 - d) disciplina le modalità dei dati del trattamento dei dati personali.

Articolo 17 - Diritto di informazione

1. Il Comune anche a mezzo dell'Ufficio Relazioni con il pubblico assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite con regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:
 - a) l'informazione sulle informazioni e sugli atti detenuti;
 - b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
 - d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti;
 - e) l'informazione sull'attuazione delle modalità di finanziamento di specifici servizi e sulla gestione dei mezzi ad essi destinati.
3. Il Sindaco, ha la competenza ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

Articolo 18 - Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento gli atti e i provvedimenti posti in essere dal comune.
2. Sono fatte salve le altre forme di pubblicità degli atti previste per legge.

Articolo 19 - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune negli organismi associativi a cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Articolo 20 - Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

1. Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'Ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile del settore interessato o ad esso inoltrata dall'ufficio cui sia stata presentata. La determinazione definitiva è comunicata all'interessato dal responsabile del settore;
 - b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - c) nel caso di proposte della Giunta di deliberazioni di competenza del Consiglio, l'accesso è ammesso nei confronti della documentazione preparatoria, anche prima dell'inserimento della proposta nell'ordine del giorno del Consiglio;

TITOLO III GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Consiglio

Art.21 Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, stabilendo in ordine ad essi gli indirizzi per la complessiva attività dell'Ente.
2. Su tale attività il Consiglio Comunale svolge una funzione di controllo politico-amministrativo per il conseguimento da parte dell'Ente degli Obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con i documenti programmatici.
3. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
4. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi del regolamento degli uffici e servizi di competenza della Giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi **predisposti dalla eventuale Commissione Consiliare**;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari **previo esame della eventuale Commissione Consiliare**;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo **previo esame della eventuale Commissione Consiliare**;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne

costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari **previo esame della eventuale Commissione Consiliare**;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

- 5 Le leggi e i Regolamenti stabiliscono le modalità per lo svolgimento del controllo politico- amministrativo relativamente alle attività svolte dagli Organi del Comune e dalle istituzioni, aziende , gestioni convenzionate e coordinate, dalle società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di interventi effettuati per conto del Comune.
- 6 .Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

Art. 22 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, per l'approvazione, le linee programmatiche inerenti le azioni e i progetti da realizzare durante il mandato.

Art. 23 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'insediamento formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni.

Art. 24- Regolamento del Consiglio – Gruppi consiliari

1. Il Consiglio Comunale adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il proprio regolamento di funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 38 Testo Unico degli Enti Locali.
2. I consiglieri eletti o subentranti dichiarano a quale gruppo consiliare intendono appartenere. In caso di unico consigliere sono ad esso riconosciute tutte le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Entro la prima riunione del Consiglio neoeletto ciascun gruppo comunica al Sindaco

il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano di età del gruppo.

4. I consiglieri che non intendono più far parte dei gruppi costituitisi possono formare un nuovo Gruppo Consiliare autonomo comunicando al Sindaco in apposita seduta consiliare il nome del Gruppo e il relativo Capogruppo

Art. 25 – Conferenza dei Capigruppo – Commissioni Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco o del Presidente del Consiglio finalizzato allo snellimento dei lavori del Consiglio e a quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del medesimo organo.
2. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco o il Vicesindaco.
3. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni temporanee, permanenti o speciali con funzioni preparatorie e referenti di regolamenti e provvedimenti di competenza consiliare. A tal fine può essere acquisito l'apporto di esperti, **e tra essi anche gli assessori di riferimento**, che presteranno la loro opera a titolo gratuito.
4. La delibera consiliare di istituzione delle Commissioni definisce le funzioni e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 26 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio eletto tra i Consiglieri. In caso di assenza o impedimento di questi, esso è presieduto dal Vice Sindaco, qualora rivesta anche la carica di consigliere comunale. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. E' tale quel consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati non eletti alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
2. Fatta salva la disciplina di legge le modalità di funzionamento sono determinate dal Regolamento.
3. La convocazione della prima seduta e gli adempimenti relativi sono disciplinati dalla legge.

Art. 27 - Attribuzioni dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di

surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi sono tenuti a dichiarare l'eventuale adesione a enti, gruppi o associazioni **per la verifica di eventuali profili di incompatibilità.**
3. I Consiglieri rappresentano l'intero comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Ogni consigliere comunale ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze, proposte, risoluzioni e quant'altro il regolamento del Consiglio preveda;
 - c) ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato;
 - d) accedere a tutti gli atti degli uffici comunali con le modalità fissate nel regolamento.
5. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, assessori e Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. Le spese sono anticipate dagli amministratori che hanno diritto, previa richiesta al rimborso di quelle sostenute e documentate solo dopo che la sentenza passata in giudicato abbia escluso il dolo o la colpa grave.

Art. 28 – Consigliere Delegato

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.
2. Il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco **e, su richiesta di questi, della Giunta.**
3. Il Consigliere delegato non potrà partecipare alle sedute della Giunta Comunale né avrà poteri decisionali.
4. Il Consigliere delegato non potrà avere alcun potere nei confronti dei dirigenti o funzionari rispetto a quelli che hanno tutti i consiglieri comunali.

Art. 29 - Decadenza dei consiglieri - Dimissioni

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.

Art. 30 - Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati.
2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza della carica.

Art. 31 - Verifica di programma

1. Almeno una volta all'anno, di norma in sede di approvazione del bilancio consuntivo, viene convocata una specifica sessione del Consiglio per la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.

CAPO II **Sindaco e Giunta**

Art. 32 – Sindaco - Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il rappresentante istituzionale e legale del Comune.

2. L'azione o la resistenza in giudizio del comune spettano alla Giunta Comunale che con propria deliberazione autorizza il Sindaco alla costituzione o resistenza in giudizio.
3. Spetta al Sindaco il conferimento della procura alle liti al difensore del comune.
4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella di stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto, è attribuibile, ai Dirigenti o Funzionari del Comune su delega scritta del Sindaco. Questi ultimi adottano il provvedimento di costituzione in giudizio.
5. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l'esecuzione di atti di competenza del **Segretario** Generale e dei Dirigenti o Responsabili.
6. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti. A tale scopo, sentita la Giunta, impartisce direttive ai dirigenti e responsabili in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta.

Art. 33 – Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) Rappresenta il Comune;
 - b) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
 - c) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
 - d) impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) può delegare particolari e specifiche attribuzioni e competenze per materie ben definite ai singoli assessori e consiglieri;
 - f) risponde, anche tramite gli Assessori competenti alle interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate dai Consiglieri;
 - g) nomina e revoca il Vicesindaco e gli altri Assessori;
 - h) .nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi del Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti,aziende ed istituzioni;
 - i) .impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale,

- adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- j) nomina il Segretario comunale, nonché i Responsabili dei settori ,attribuisce e definisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla legge,dal presente Statuto e dal regolamento comunale.

Art. 34 –Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, compie tutti le funzioni previste dal vigente T.U.E.L e dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35 – La Giunta. - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Nel caso di parità di voti espressi in sede deliberativa, prevale il voto del Sindaco, o di chi ne fa le veci.
3. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra di essi il Vice Sindaco. Il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto. Esso è allegato alla prima convocazione del Consiglio.
4. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Contestualmente all'accettazione della carica producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina.
5. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
6. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età tra i componenti la Giunta.

8. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto immediato e sono irrevocabili. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 36 – Giunta - Competenze

1. La Giunta sulla base delle competenze previste dalla legge, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono espressamente demandati dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti alla competenza di altri Organi Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei Piani e dei Programmi. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso.
2. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per ambiti omogenei di materie in conformità alle leggi vigenti.
3. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
4. Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta con quella amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I Forme di gestione

Articolo 37 - Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali in conformità alle disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e con le modalità stabilite dalla legge.
2. La deliberazione di assunzione o attivazione del servizio locale deve, mediante confronto comparativo, specificare:
 - a) i criteri e le procedure per la scelta della forma di gestione;
 - b) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione

- dei servizi anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe e le forme di tutela degli utenti;
- c) le modalità di verifica periodica delle scelte compiute;
 - d) la scelta tra una delle forme di gestione previste dalla legge;
 - e) i rapporti con i restanti apparati comunali.

Articolo 38 - Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali **e l'eventuale ricorso a subappalti** nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento per le ipotesi di dimissione dei servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II **Azienda Speciale**

Articolo 39 - Azienda speciale

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge per la gestione di servizi pubblici locali il Comune può istituire una o più aziende speciali o partecipare a consorzi.
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 40 - Statuto dell'azienda

1. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria, conferisce il capitale di dotazione, individua

i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina le funzioni degli organi dell'azienda dettando norme per assicurare l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale da parte degli organi dell'azienda dettando apposite norme sulla partecipazione dell'azienda a società di capitali, prevedendo le ipotesi di revoca degli organi di amministrazione, disciplinando le modalità di vigilanza sulle loro attività e sistemi di controlli interni sulla gestione e prevedendo i modi di partecipazione del consiglio di amministrazione delle aziende alla formazione degli atti fondamentali di gestione da riservarsi al Comune.

Articolo 41 - Consiglio di amministrazione

1. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore e l'organo di revisione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di persone determinato dallo Statuto dell'Azienda, nominati dal Sindaco ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali tra persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa che deve essere analiticamente documentata nel decreto di nomina.
3. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi del Comune, di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi fissati ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda, il Sindaco revoca con atto motivato i membri del Consiglio di amministrazione. L'atto di revoca è tempestivamente comunicato al Consiglio Comunale.

CAPO III **Istituzione**

Articolo 42 - Istituzione

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge vigenti , per la gestione dei servizi pubblici il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari ed il personale da trasferire alla istituzione, **sentite le Organizzazioni Sindacali**. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del direttore dell'istituzione, ed i modi di utilizzazione della collaborazione delle organizzazioni del volontariato, disciplina i rapporti con gli organi comunali, la vigilanza

sulle attività dell'istituzione e le modalità di gestione finanziaria e contabile secondo criteri di autonomia di bilancio, anche garantendo alle istituzioni entrate proprie relativamente alle tariffe dei servizi da esse gestiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è composta da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.
4. Il direttore è nominato dal Sindaco per un periodo determinato e può essere riconfermato.

Articolo 43 - Convenzioni per l'esercizio di servizi

1. Per lo svolgimento dei servizi il Comune può inoltre stipulare convenzioni al fine di regolare lo svolgimento delle attività delle proprie istituzioni anche nel loro interesse o di avvalersi dei loro servizi sia per sopperire a temporanee esigenze che per organizzare permanentemente i servizi stessi secondo ambiti territoriali o con riferimento ad utenze adeguate alla qualità dei servizi, agli investimenti che essi richiedono o per altre specifiche ragioni di efficienza.
2. Le convenzioni per la gestione dei servizi delle istituzioni fuori dell'ambito del territorio comunale od a favore della popolazione di altri Comuni debbono disciplinare il concorso degli enti convenzionati agli oneri di produzione dei servizi stessi secondo parametri prestabiliti e adeguabili, diretti alla oggettiva e proporzionale ripartizione degli oneri e prevedere modalità di accertamento e garanzia dell'adempimento delle obbligazioni a carico degli convenzionati per le contribuzioni periodicamente dovute, sia finanziarie che per altre prestazioni di comando di personale, di messa a disposizione di beni strumentali o fornitura di servizi necessari per la gestione delle attività. A tal fine le convenzioni debbono prevedere il diritto del comune di sospendere le prestazioni o di recedere dalla convenzione.

CAPO IV **Altre forme**

Articolo 44 - Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

Articolo 45 - Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative – Accordi di Programma

1. Per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, **nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del personale**;
2. In particolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale e regionale, possono essere costituiti uffici unici per la gestione di attività, funzioni o servizi nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.
4. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi Accordi di Programma ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti.

Articolo 46 - Società di capitali

1. Il Comune può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali, **nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del personale**;
2. I rapporti tra il Comune e i gestori sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
3. Il Comune definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 47 - Rinvio

1. Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il

regolamento degli uffici e dei servizi:

- a) individua forme di raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche in ordine all'attuazione delle linee programmatiche del mandato e dei progetti dei singoli Assessori e della comunicazione di atti di amministrazione attiva prima dell'adozione;
- b) individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della valutazione dei funzionari (dirigenti) e alla congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali;
- c) definisce le specifiche forme di responsabilità previste da leggi di settore.
- d) definisce i criteri per la costituzione, anche in forma associata, di un apposito ufficio per le controversie in materia di lavoro dei dipendenti comunali, cui viene assegnato personale dell'Ente o degli enti associati, per la difesa dell'amministrazione o delle amministrazioni nei giudizi di primo grado.

2. Per le finalità di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, i criteri e i principi di cui agli articoli 2,3,4,5,6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di controllo di gestione, di valutazione del personale con incarico di funzioni dirigenziali, di valutazione e controllo strategico.

Art. 48 – Attribuzione delle funzioni dirigenziali - Direttore Generale

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, del Regolamento degli Uffici e Servizi e degli indirizzi e delle direttive degli Organi di Governo, ai dirigenti e Responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutto gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il Sindaco attribuisce, secondo le disposizioni degli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali le funzioni dirigenziali a tempo determinato con le modalità indicate nel Regolamento degli Uffici e Servizi.
3. I Dirigenti e Responsabili sono preposti alla attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, e alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli specifici obiettivi indicati dai programmi dell'amministrazione.
4. Il Segretario Comunale esercita direttamente il potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo da parte di un dirigente o di un Responsabile di Settore.
5. Ricorrendo le fattispecie sanzionatorie di interdizione al conferimento di incarichi da parte degli Organi preposti alla funzione il Segretario Generale procede in via sostitutiva al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli Organi titolari.

TITOLO VI FINANZA -CONTABILITA' - SANZIONI

Art. 49 - Caratteri del sistema contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole contabili relative al sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un maggior livello di efficienza, efficacia e qualità ed economicità dell'Amministrazione.

Art. 50 - Autonomia impositiva

1. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva nelle forme e secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento.

Art. 51 - Rinvio.

1. I criteri per il controllo di regolarità contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 52 Sanzioni

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge , per le violazioni a disposizioni di Regolamenti Comunali e alle Ordinanze del Sindaco valgono le disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali .

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.